

In caso di mancato accordo o di contumacia, ordina gli opportuni mezzi d'istruzione ed, ove occorra, il suo accesso sui fondi soggetti alla prestazione; e udito sempre il parere motivato di uno o tre periti da lui nominati, determina con sentenza arbitramentale inappellabile, l'annuo canone pecuniario da corrispondersi, provvedendo nel tempo stesso alla ripartizione proporzionale del canone fra i singoli debitori e alla relativa specificazione dei fondi.

Negli stessi modi e con gli stessi effetti il liquidatore decide, quando le parti, pur consentendo nel mantenere ferma la corrispondenza in natura, non siano d'accordo sulla quantità fissa a cui debbano ridursi le periodiche prestazioni.

Per le commutazioni già compiute in base alle leggi precedenti, il liquidatore provvede alla sola specificazione de' fondi per la iscrizione dell'ipoteca.

Tanto il verbale di conciliazione quanto la sentenza hanno effetto di titolo esecutivo, ed entro cinque giorni rispettivamente dalla compilazione o dalla pubblicazione, sono depositati a cura del liquidatore nella cancelleria della Pretura dalla quale dipende il Comune in cui fu compilato il verbale o pronunciata la sentenza.

Sorgendo alcuna delle controversie di cui all'articolo 4, il liquidatore sospende ogni procedimento e rinvia le parti innanzi al giudice competente, al quale trasmette d'ufficio il relativo verbale.

CALVI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALVI. Ho chiesto di parlare unicamente per proporre una modificazione di dizione in questo articolo. Leggo nel secondo comma questa espressione: ...determina con sentenza arbitramentale e inappellabile l'annuo canone ecc. Io ritengo che qui si volesse dire che il liquidatore deve determinarlo *arbitrio boni viri*. Ora a me pare che la frase *sentenza arbitramentale* non risponda a tale concetto: la parola *arbitramentale* vuol dire che si tratta di un giudizio emesso da arbitri nominati in seguito a compromesso, questo giudizio può esser dato *stricti iuris*, oppure *arbitrio boni viri*, come amichevole componimento. Ma, se quindi si vuole dire che il giudizio che emanerà il giudice deve essere emesso senza il rigore del diritto, ma anche in base a criteri di equità è necessario che la dizione sia modificata in questo modo: determina *arbitrio boni viri* con sentenza inappellabile l'annuo canone. Trattasi quindi non di un emenda-

mento, ma unicamente di meglio determinare il potere che ha il giudice liquidatore. Ecco l'osservazione che io faccio.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

MAJORANA GIUSEPPE, *relatore*. Secondo la proposta del collega Calvi, si direbbe così: determina *arbitrio bono-viri* con sentenza inappellabile l'annuo canone...

CALVI. Mettete come amichevole compositore.

PRESIDENTE. Io non posso tener conto di queste modificazioni improvvisate. Se il ministro crede di entrare in quest'ordine di idee lo dica.

ALBASINI. Io proporrei la semplice soppressione della parola *arbitramentale*. Il giudice, essendo inappellabile la sentenza, farà quello che nella sua coscienza crederà utile di fare.

MAJORANA GIUSEPPE, *relatore*. La Commissione invece intende, come ha spiegato nella relazione, la parola *arbitramentale* come accennante alla funzione di arbitro. Al più, si potrebbe usare l'espressione *come amichevole compositore*; ma bisognerebbe ancora coordinare il resto.

PRESIDENTE. Onorevole ministro di grazia e giustizia, ha facoltà di parlare.

RONCHETTI, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Prego la Commissione e l'onorevole Calvi di non insistere nella loro proposta. Io non voglio invocare anche qui l'autorità dei precedenti. Ma constato che questa frase si legge in tutti i progetti precedenti.

Si è messa, perchè nessun'altra rispecchiava meglio il concetto di chi ha formulato l'articolo: « in caso di mancato accordo o di contumacia, ordina gli opportuni mezzi di istruzione ed, ove occorra, il suo accesso sui fondi soggetti alla prestazione; e udito sempre il parere motivato di uno o tre periti da lui nominati, determina con sentenza *arbitramentale* e inappellabile l'annuo canone, ecc. ».

Ecco perchè si è messa questa frase « sentenza arbitrale », perchè sussegue l'obbligo costante di udire il parere motivato di uno o tre periti.

CALVI. Sono arbitrali tutte le sentenze.

RONCHETTI, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Ma la frase spiega meglio che il liquidatore pur obbligato a udire sempre il parere dei periti, ne è l'arbitro e giudice. In ogni modo essa non è affatto scorretta.

PRESIDENTE. Onorevole ministro, ella non fa nessuna proposta modificativa?

RONCHETTI, *ministro di grazia e giu-*